

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4482

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MITTERDORFER, BALLARDINI, BERLOFFA

Presentata il 22 aprile 1976

Provvedimenti straordinari per l'immissione nel ruolo di docenti delle scuole d'istruzione secondaria ed artistica in lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano

ONOREVOLI COLLEGHI! — La scuola in lingua tedesca, soppressa dal fascismo, non si è ripresa del tutto dalla perdita di tutt'una generazione di insegnanti. Soprattutto grave era ed è tuttora la situazione nel settore dell'istruzione secondaria che da 605 alunni e 21 classi nell'anno scolastico 1945-46 si è gradualmente espanso a 5.594 alunni e 227 classi nel 1962-63 e, dopo la riforma della scuola media, in un ritmo vertiginoso a 25.010 alunni e 1.109 classi nell'anno scolastico 1975-76.

Per sopperire alla mancanza di insegnanti qualificati si è dovuto ricorrere alla assunzione di insegnanti senza titolo di studio specifico che — al momento dell'espansione più intensa (anno scolastico 1968-69) raggiungevano, nella scuola media, nelle materie di italiano l'82,4 per cento, nelle materie letterarie in lingua tedesca il 90,2 per cento ed in matematica ed osservazioni scientifiche addirittura il 92 per cento. Di tutti gli insegnanti delle scuole medie e secondarie di secondo grado con lingua d'in-

segnamento tedesca si trovava in ruolo allora solo il 7,6 per cento poiché per tali scuole non si sono mai svolti concorsi a cattedre tranne uno speciale nel 1960, riservato a pochi.

Lo stesso vale per le scuole secondarie delle località ladine.

Un primo tentativo di alleggerire questa grave situazione che non trova riscontro in altre parti della Repubblica è stato compiuto con l'istituzione dei corsi universitari speciali di Bressanone da parte dell'università degli studi di Padova per le tre materie rispettivi gruppi di materie sopra indicati, effettuati in collaborazione con l'università di Innsbruck nel triennio 1970-72. A tali corsi erano ammessi coloro che avevano precedentemente insegnato per almeno un biennio nelle scuole statali e legalmente riconosciute in lingua tedesca e delle località ladine o che avevano frequentato con profitto per un biennio università nazionali od estere. Questi corsi avevano il duplice fine di dare alla scuola media in lingua

tedesca e delle località ladine un primo nucleo di insegnanti qualificati e di permettere ai frequentanti di uscire dalla precaria posizione giuridica di supplenti temporanei nella quale — essendo di fatto insostituibili — prestavano servizio anche per un decennio ed oltre.

Con la legge 9 agosto 1973, n. 524, coloro che avevano frequentato i corsi triennali con profitto ottennero l'incarico a tempo indeterminato con i diritti di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282. La stessa legge n. 524 prevedeva la loro immissione nei ruoli della scuola media in lingua tedesca e delle località dal 1° ottobre successivo al conseguimento del titolo di studio prescritto. Inoltre il servizio prestato anche anteriormente al conseguimento del titolo di studio verrà riconosciuto, agli effetti giuri-

dici, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per il servizio prestato anteriormente all'ingresso in ruolo.

Nonostante che dei frequentanti dei corsi di Bressanone, 170 abbiano — alla data del 29 febbraio 1976 — conseguito l'incarico a tempo indeterminato dei quali 65 inoltre hanno conseguito il diploma di laurea (18 insegnanti di italiano, 12 di matematica ed osservazioni scientifiche, 35 di materie letterarie in lingua tedesca), nonostante l'immissione in ruolo dei destinatari delle leggi speciali e dell'articolo 17 della legge 31 luglio 1973, n. 477 e nonostante l'afflusso crescente di laureati e diplomati, la situazione del personale insegnante delle scuole secondarie in parola non appare ancora regolarizzata e si discosta notevolmente dalla situazione nazionale:

Personale insegnante	Scuole secondarie	Solo scuola media		
Insegnanti di ruolo	450	21,1 per cento	230	15,4 per cento
Insegnanti non di ruolo:				
con titolo legale	683	32,1 per cento	428	28,7 per cento
senza titolo legale	996	46,8 per cento	834	55,9 per cento

Degli attuali insegnanti di ruolo, 310 sono stati immessi in ruolo con l'articolo 17 della legge n. 477 citata e sono in attesa dell'assegnazione della sede definitiva.

Degli insegnanti non di ruolo, 308 hanno l'incarico a tempo indeterminato da almeno tre anni. In realtà però, poiché quasi tutti gli insegnanti delle scuole in parola sono stati chiamati a prestare servizio anteriormente al conseguimento del titolo di studio prescritto, gli insegnanti non di ruolo in media hanno 7 anni di servizio effettivo. Ma attualmente non hanno prospettiva di sistemazione definitiva nonostante quasi tutti siano ormai in possesso della prescritta abilitazione conseguita nei corsi abilitanti speciali ed ordinari.

Per di più si è creata una grave disparità di trattamento e — per la materia di italiano nella scuola media in lingua tedesca e delle località ladine — un'effettiva concorrenza con i laureati beneficiari della legge n. 524 citata, minimamente prevista né prevedibile dal legislatore. La situazione si è invece creata per il mancato svolgimento di concorsi per le scuole in questione — infatti manca tuttora persino il relativo regolamento —, per il ritardo con cui si sono svolti i corsi abilitanti speciali ed ordinari previsti dalla legge n. 1074 nonché per dif-

ficoltà interpretative riscontrate nell'attuazione della legge n. 524 citata. A causa del ritardo che ha subito l'assegnazione definitiva dei posti prevista dall'articolo 17 della legge n. 477 citata e per le menzionate difficoltà interpretative si è pervenuto all'assurdo che un'insegnante di italiano, laureatasi nel 1965, abilitata nel 1972, immessa nel ruolo in seguito all'articolo 17 citato con decorrenza dal 1° ottobre 1974, ma tuttora senza sede definitiva, perderà la sede finora tenuta giacché in base alla legge n. 524 vi è stata nominata un'insegnante laureatasi nel 1975 ed immessa nel ruolo con il 1° ottobre 1975 con assegnazione definitiva di sede, da occupare il 1° ottobre 1976.

Di fronte a questa situazione che ha creato un notevole fermento nel personale insegnante interessato, solo una legge particolare può ristabilire l'uguaglianza di diritto per l'immissione in ruolo, per un equo trattamento nell'assegnazione della sede definitiva nonché per un giusto ed indiscriminato riconoscimento del servizio prestato prima dell'immissione in ruolo nella scuola in lingua tedesca e delle località ladine. Questa è la finalità della presente proposta di legge che, nello stesso momento, mira a dare alla scuola secondaria in lingua tedesca e delle località ladine un numero di

personale fisso e stabile corrispondente a quello delle altre scuole statali.

La legge prevede pertanto le seguenti misure:

1. — L'immissione in ruolo, dal 1° ottobre 1976, degli insegnanti non di ruolo abilitati che abbiano un incarico indeterminato, ed occupino nell'anno scolastico 1976-1977 una cattedra o un posto-orario nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca o delle località ladine. Il riferimento all'anno scolastico 1976-77 esclude che si superino gli organici.

Per gli insegnamenti per i quali non è prevista un'abilitazione si richiede il possesso del titolo di studio prescritto.

2. — L'assegnazione definitiva di sede all'atto di nomina in base alle graduatorie per gli incarichi e le relative operazioni di nomina, al fine di semplificare al massimo la procedura, evitare spostamenti dannosi per la continuità didattica e per garantire la parità di trattamento con gli insegnanti neolaureati destinatari della legge n. 524 citata che pure hanno diritto all'immediata assegnazione definitiva della sede. A tal fine è prevista la loro inclusione nelle graduatorie per la sistemazione degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, limitatamente alle classi per le quali hanno diritto di immissione in ruolo (classi XLII, L, XCII). Rispettando le finalità della legge n. 524, per non portare i destinatari di tale legge di per sé in una posizione discriminata rispetto agli insegnanti ai quali viene attribuito un punteggio per l'abilitazione, si prevede per loro la valutazione del servizio non di ruolo prestato anteriormente al conseguimento della laurea in ragione di 2 punti, considerando anche che tale servizio è già riconoscibile ai sensi della legge n. 524. Si stabilirebbe così un giusto equilibrio fra un punteggio medio dell'esame di

abilitazione di circa 87/100 corrispondente a 8,1 punti ed il servizio prestato *ante lauream* per la durata normale degli studi (4 anni) corrispondenti a 8 punti. Non si prevede, per altro, la valutazione del servizio prelaurea agli altri insegnanti giacché ciò comporterebbe un generale rovesciamento delle posizioni nelle graduatorie per gli incarichi, specialmente nelle scuole di secondo grado il che è da evitare per ragioni amministrative e di continuità didattica.

3. — La decentralizzazione delle operazioni di nomina e di assegnazione di sede agli Intendenti per le scuole in lingua tedesca e delle località ladine.

4. — L'estensione del beneficio del riconoscimento dei servizi prestati, nelle scuole di lingua tedesca e nelle valli ladine, a tutti gli insegnanti che in una situazione particolare hanno contribuito, per anni, a far funzionare ed a ricostruire la scuola stessa, ancorché privi del titolo legale. Attualmente questo riconoscimento è previsto solo per i destinatari della legge n. 524 e costituisce ad essi una posizione privilegiata. Inoltre va meglio specificata la dizione « agli effetti giuridici » usata nella legge n. 524.

Si mette in rilievo che la presente legge non costituisce né un privilegio né un precedente di valore generale, ma solo una misura atta a ristabilire la parità di diritto fra gli insegnanti delle scuole secondarie in questione, a sanare una situazione contingente del tutto particolare ed a contribuire alla sistemazione giuridica e funzionale delle scuole in parola. Ciò corrisponde senza dubbio ad un interesse amministrativo e politico.

Si sottolinea ancora che la proposta di legge presente nulla toglie ai destinatari della legge n. 524 e dev'essere intesa come completamento necessario della legge stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Salvi i diritti di precedenza nell'assegnazione di sede dei destinatari delle leggi n. 468 del 2 aprile 1968, n. 1074 del 6 dicembre 1971, articolo 7, n. 477 del 30 luglio 1973, articolo 17, gli insegnanti non

di ruolo delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria ed artistica con lingua di insegnamento tedesca e delle località ladine nella provincia di Bolzano sono immessi in ruolo, con assegnazione di sede definitiva, dal 1° ottobre 1976 qualora si trovino nelle seguenti condizioni:

siano incaricati a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1976-77 per cattedra o posto orario;

siano in possesso del titolo di abilitazione, ove richiesto, per l'insegnamento per il quale sono incaricati.

La presente legge si applica anche agli insegnanti elementari di ruolo comandati a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado purché si trovino nelle condizioni di cui al primo comma.

L'immissione in ruolo degli insegnanti di cui alla presente legge nonché di quelli di cui alla legge 9 agosto 1973, n. 524, è disposta, con provvedimento definitivo, rispettivamente dall'Intendente per la scuola in lingua tedesca e dall'Intendente per le scuole delle località ladine in base alle graduatorie provinciali di sistemazione compilate per l'anno scolastico 1976-77.

Gli insegnanti laureati che hanno diritto all'immissione nei ruoli della scuola media ai sensi della legge 9 agosto 1973, n. 524 con effetto dal 1° ottobre 1976, sono inclusi nella graduatoria di sistemazione per i rispettivi insegnamenti, col punteggio risultante dalla valutazione dei titoli. Il servizio prestato da loro anteriormente al conseguimento del titolo di studio è valutato in ragione di punti 2 per anno scolastico intero.

Agli insegnanti di cui alla presente legge, nonché a tutto il personale docente e direttivo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica con lingua d'insegnamento tedesca e delle località ladine, il servizio di insegnamento prestato a qualsiasi titolo alle dipendenze dello Stato prima dell'immissione in ruolo, anche anteriormente al conseguimento del titolo di studio, è riconosciuto all'atto della conferma ovvero, quando si tratta di personale già di ruolo, dal 1° ottobre 1976, in ruolo a sensi degli articoli 81, 82, 84, 85, 86 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974. n. 417.